



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 150/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELE MONTENEVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEMONTENEVE”) PER
LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI
ARTT. 2, COMMA 1, LETT. GG), E 36-BIS, COMMA 1, LETT. A),
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 3/2018 - PROC. 32/18/MZ-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 luglio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP, del 22 febbraio 2007, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;

VISTO la delibera n. 52/13/CSP, del 3 maggio 2013, recante “*Regolamento in materia di criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all’art. 34, commi 1, 5 e 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*” e successive modificazioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la convenzione del 16 dicembre 2009, recante “*Funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia*”;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto cont. n. 3 Anno 2018 del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia è stata accertata e contestata in data 26 febbraio 2018 - nonché notificata in pari data - alla società Tele Monteneve S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telemonteneve*”, la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 2, comma 1, *lett. gg*) e 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), del d.lgs. n. 177/05 per aver trasmesso nel corso della programmazione televisiva dei giorni 24 e 25 novembre 2017 - replica 26 novembre 2017 - servizi giornalistici con finalità promozionali. Il CO.RE.COM. Lombardia ha riscontrato un’effettiva esortazione di stampo reclamistico, assimilabile nella sostanza a quella tipica dei messaggi della pubblicità tradizionale che nel caso di specie non risultano riconoscibili come tali. Nello specifico, dalla contestazione del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia si evince che:

- in data 24 novembre 2017, dalle ore 00:02:34 alle ore 00:04:00, nel corso del notiziario televisivo “*Tg Notizie*” viene intervistato, in due servizi consecutivi, il responsabile *marketing* del centro benessere *Aquagranda* di Livigno che illustra le iniziative del *Black Friday* e le proposte della struttura per la stagione successiva. Nel corso del servizio sono mostrati il logo del centro benessere e le attività ivi svolte. La conduttrice introduce il servizio con le seguenti parole: “*Black Friday anche in Aquagranda a Livigno, e per chi acquisterà i biglietti on line il vantaggio sarà doppio*”. Dall’intervista si apprende che, in occasione del *Black Friday*, l’accesso alle aree *slide&fun* e *wellness&relax* sarà scontato del 50% per coloro che acquisteranno il biglietto di ingresso presso il centro, il medesimo sconto avrà la validità di un anno per chi acquisterà il biglietto on line. Alle ore 00:02:54 viene inquadrato il manifesto pubblicitario relativo alle promozioni del *Black Friday*. Nel secondo servizio il responsabile *marketing* del centro benessere illustra le novità per la stagione invernale tra cui l’iniziativa “*Aquagranda midnight*” ovvero l’apertura serale, tutti i mercoledì, di alcune aree del centro fino a mezzanotte e la presenza all’interno dell’area “*wellness&relax*” di musica dal vivo dalle ore 20:30 alle ore 22:30. Tali contenuti sopra descritti sono replicati in data 24 novembre 2017 alle ore: 01:45:49, 04:55:11, 06:03:64, 07:03:01, 08:31:37, 10:03:18, 11:35:09, 12:51:46, 13:52:58, 15:36:56, 16:51:27, 18:43:13;
- in data 24 novembre 2017, dalle ore 21:03:09 alle ore 21:04:42, nel corso del notiziario televisivo “*Tg Notizie*” viene mandato in onda un servizio sul programma contro il fumo denominato “*Diamoci un taglio*” tenuto presso il centro benessere *Aquagranda* e introdotto dalla conduttrice con le seguenti parole: “*Volete smettere di fumare? Dal 4 di dicembre è possibile farlo con un metodo innovativo e*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

garantito. Lo propone Aquagranda". Come riferito dal responsabile *marketing* del centro benessere, il programma consiste in una visita da parte del "team *antismoking*" accompagnato da un trattamento che consente di perdere la voglia di fumare ed avere "un mese incluso di abbonamento alla palestra fitness&pull seguito da istruttori Aquagranda con i quali fare un percorso disintossicante". La conduttrice sostiene che il "percorso è adatto anche a chi non ha mai praticato sport" e prosegue l'intervista nel corso della quale il responsabile *marketing* afferma: "con i nostri istruttori viene creata una scheda personalizzata che avvicina queste persone a disintossicarsi e ad avvicinarsi ad una attività sportiva in base al proprio fisico e al grado di allenamento che già hanno". Viene infine rimarcata l'affidabilità e la garanzia della proposta in considerazione degli straordinari risultati ottenuti con il 95% di esiti positivi. Le inquadrature indugiano, nel corso del servizio, sul logo del centro benessere nonché sul cartellone pubblicitario del menzionato programma contro il fumo. Tali contenuti sono replicati in data 24 novembre 2017 alle ore 22:42:26 e in data 25 novembre 2017 alle ore: 00:14:32, 01:57:09, 03:41:16, 05:30:47, 06:13:03, 07:13:09, 08:42:08, 10:21:37, 11:51:13, 14:49:07, 16:28:46, 17:03:29, 19:04:24;

- in data 25 novembre 2017, dalle ore 20:58:31 alle ore 21:00:04, nel corso del notiziario televisivo "Tg Notizie" viene mandato in onda un servizio riguardante gli eventi organizzati dal centro benessere Aquagranda per la notte di San Silvestro, nonché ulteriori offerte per eventi privati. La conduttrice del notiziario introduce il servizio con le seguenti parole: "Ancora novità da Aquagranda che sta preparando il cenone di San Silvestro, il grande evento di fine anno sarà una serata dentro e fuori l'acqua". Il responsabile *marketing* del centro benessere, nel corso dell'intervista, fornisce indicazioni dettagliate relative allo svolgimento della festa di Capodanno (orari di apertura di ingresso alle aree del centro, orario di aperitivo e cena, attività di intrattenimento musicale, luci soffuse e divertimento) Vengono, altresì, fornite indicazioni relative alle modalità di prenotazione dell'evento, mediante internet o direttamente in reception. Dal servizio si apprende, inoltre, che è possibile prenotare l'area *wellness* per eventi privati, ed in particolare che "tutti i martedì è possibile prenotare l'area *wellness* per la *wellness* esclusiva che comprende l'ingresso all'area *wellness&relax*, un aperitivo e una cena privata esclusiva di pesce fresco". Tali contenuti sono replicati in data 25 novembre 2017 alle ore 22:38:22, 00:08:36, e in data 26 novembre alle ore 02:00:21, 03:51:54, 06:08:31, 07:09:10, 08:09:27, 09:48:58, 10:43:43, 11:01:48, 12:39:54, 12:58:33, 14:47:35, 15:43:18, 16:38:08, 16:58:40, 17:47:55, 18:52:41.

2. Deduzioni della società

In data 6 marzo 2018 è stata acquisita al prot. CO.RE.COM. n. 6790 una richiesta di audizione e contestuale istanza di accesso agli atti da parte della società Tele Monteneve S.r.l. In data 15 marzo 2018, si è tenuta, presso gli uffici del CO.RE.COM. Lombardia, l'audizione nel corso della quale il rappresentante delegato della società Tele Monteneve S.r.l., Luigi Paindelli, precisa che l'intenzione dell'emittente era



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

semplicemente quella di promuovere uno dei servizi offerti dal territorio e riconosce, a seguito della presa visione di una parte delle registrazioni relative alla contestazione in oggetto, la sussistenza della violazione contestata, chiede, infine, l'applicazione del minimo edittale in considerazione del comportamento dell'emittente virtuoso e rispettoso della normativa.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0030909 del 10 aprile 2018, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Tele Monteneve S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo "Telemonteneve" per la violazione delle disposizioni normative sopra citate.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Lombardia. Sussistono, infatti, gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione in quanto l'emittente ha mandato in onda, nel corso del notiziario televisivo "Tg Notizie", servizi giornalistici, dal preminente carattere propagandistico, senza alcun valore informativo tale da giustificare la messa in onda all'interno di un notiziario, tesi a promuovere le attività del centro benessere *Aquagrande* di Livigno. Nella fattispecie *de qua* importanti elementi presuntivi quali inquadrature indugianti sul logo e su manifesti pubblicitari - illustranti le promozioni e le attività del centro benessere - e il ricorso ad un linguaggio caratterizzato da toni particolarmente enfatici ed elogiativi nei confronti sia delle attività svolte nel centro che delle iniziative promozionali ivi intraprese, sono tali da far ritenere che i servizi giornalistici in parola siano assimilabili a comunicazioni commerciali audiovisive dirette a stimolare l'utilizzo di specifici servizi riconducibili ad un unico marchio. Conseguentemente, questa Autorità ravvisa il carattere pubblicitario dei messaggi, e contestualmente la non riconoscibilità e non distinguibilità degli stessi dal contenuto editoriale;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, *lett. gg*), del decreto legislativo n. 177/05, stabilisce che si intende "*comunicazione commerciale audiovisiva occulta, la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso*";

CONSIDERATO che l'art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), del decreto legislativo n. 177/05 prevede che: "*le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*";

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari ad euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali comunque da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta un bilancio per l'anno 2017 in attivo (fonte: Infocamere) si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) somma corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per le giornate di programmazione televisiva (n. 2) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle due giornate oggetto di contestazione, nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Tele Monteneve S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telemonteneve", con sede in Livigno (SO), Via Biondi, n. 473/A, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 2, comma 1, *lett. gg*) e 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 150/18/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 150/18/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi